

# COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 44 del 17.12.2015

**OGGETTO:** Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a prestazioni professionali per incarichi legali conferiti per la difesa dell'Ente. *Liquidazione a saldo.*

L'anno duemilaquindici, addì diciassette del mese di dicembre, alle ore 17,00 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Andrea Polichetti**

*con l'assistenza del Segretario generale Avv. Alessandro IZZI*

**DATO ATTO** che con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2015 il Consiglio Comunale di Priverno (Latina) è sciolto (Art. 1) e il Dott. Andrea Polichetti è nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, conferendo altresì al predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco (Art. 2);

\*\*\*\*\*

## PREMESSO

- Che l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- Che l'art. 194 stabilisce che con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

## CONSIDERATO

- Che il Comune di Priverno non è dotato dell'Ufficio di "Avvocatura Comunale", e quindi non ha in organico la figura professionale di Avvocato per cui la difesa in giudizio dell'Ente è necessariamente affidata a professionisti esterni;
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24.12.2014 si procedeva ad un primo riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del

04.12.2014 si procedeva a liquidare i compensi dovuti ai professionisti incaricati fino ad un massimo del 70% (settantapercento) a seguito di ulteriori valutazioni, anche di natura transattiva;

- Che sia a seguito della esiguità delle somme da liquidare, che a seguito della manifesta volontà contraria a qualsiasi forma di accordo da parte dei legali incaricati trattandosi, nella quasi totalità dei casi, di incarichi risalenti nel tempo, effettivamente eseguiti e non contestati dall'Ente, oltre della manifesta volontà di ottenere il dovuto anche a seguito di procedure esecutive nei confronti dell'Ente con indubbio ulteriore e ingiustificato aggravio di costi appare opportuno, se non proprio doveroso, procedere alla liquidazione del rimanente 30% (trentapercento) dell'importo delle parcelle registrate dall'Ente;
- Che da quanto sopra ne consegue comunque un indubbio beneficio e arricchimento dell'Ente in quanto su tali somme non sono comunque quantificati e liquidati interessi legali e moratori e eventuali ulteriori spese di esecuzione;
- Che, in ogni caso, in un eventuale giudizio civilistico l'Ente risulterebbe certamente soccombente, con l'aggravio delle spese di procedura, trattandosi di incarichi formalmente conferiti, nelle passate gestioni, per la difesa delle ragioni del Comune di Priverno, anche nella ulteriore considerazione che gli importi in questione, tenuto conto della loro esiguità, possono ritenersi congrui in relazione alla prestazione professionale comunque prestata in favore dell'Ente e nella ulteriore considerazione, così come chiarito dalla Corte dei Conti – Lombardia – Parere 20 maggio 2015, n. 200, che: “la sentenza che definisce il contenzioso quantifica le spese legali sostenute da controparte (e non dall'Amministrazione soccombente) e detta liquidazione può rappresentare un parametro di congruità in relazione al valore della causa, al numero delle udienze alle quali hanno partecipato i difensori delle parti in giudizio, nonché al numero di atti processuali redatti e depositati in corso di causa”;
- Che, a seguito di puntuale ricognizione come da prospetto di cui all'allegato A), risultano in atti diverse richieste di liquidazione a saldo di compensi professionali a legali incaricati della difesa del Comune per un importo complessivo di € 67.827,78 e comunque conferiti, nella quasi totalità, prima della entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili (Ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.);
- Che tali richieste di pagamento a saldo non possono essere esitate attesa l'insufficienza dell'impegno contabile adottato con le rispettive delibere d'incarico;
- Che gli oneri derivanti dalle parcelle costituiscono il corrispettivo per l'attività che i rispettivi professionisti hanno effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e regolamentare vigente, ancorchè le delibere d'incarico prevedevano un impegno contabile insufficiente ai fini del pagamento dell'intera attività;
- Che tale ultima circostanza è riconducibile all'orientamento giurisdizionale consolidatosi da lungo tempo in materia di spese per liti e oneri di difesa (tra le molte pronunce si citano Cass. G.U. 217/1987, TAR Abruzzo 66/1989, TAR Piemonte 524/1985) che per le non certe incidenze delle spese relative agli incarichi legali -condizionate all'ipotesi delle soccombenze, alla durata delle cause, ai gradi di giudizio, etc. – ha sempre ammesso nel tempo l'integrazione dell'impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari con determinazione dirigenziale facendo rientrare tali fattispecie nell'ambito delle cosiddette “passività pregresse”, in quanto “in caso di stima mancante in assoluto o oggettivamente inadeguata in relazione alle caratteristiche della causa (mediante l'impegno di una somma “insorisa” o comunque ingiustificatamente incongrua), l'unica via perseguibile per la riconduzione del debito al bilancio dell'Ente è quella del ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), sussistendo il debito, in alternativa, direttamente in capo al funzionario che ha consentito la prestazione, ex art. 191, comma 4, TUEL” (cfr. Corte dei Conti, Sezione controllo per la Campania 110/2015/PAR);

- Che le prestazioni rese dai legali di cui all'allegato "A" sono riferite all'attività di svolgimento di pubbliche funzioni, ovvero la costituzione in giudizio per difendere, nei vari procedimenti giudiziari, il Comune di Priverno per garantire allo stesso la difesa delle proprie ragioni e della regolarità dei procedimenti nei quali è stato chiamato in giudizio per cui il Comune si è costituito avverso le pretese attoree ed ha visto, in alcuni casi, riconosciute le proprie ragioni in quanto il Giudice ha ritenuto di non accogliere i ricorsi proposti dai ricorrenti;
- Che le prestazioni rese dai professionisti sono risultati utili in quanto hanno permesso all'Amministrazione di difendersi nei giudizi instaurati opponendosi, anche se non sempre con esito positivo, alle pretese avanzate in ricorso, assicurando la regolarità delle procedure processuali per cui le prestazioni si rendevano necessarie non solo per il fine istituzionale ma anche per garantire all'Amministrazione la regolarità delle procedure giudiziarie ed amministrative;

#### FATTO PRESENTE

· L'orientamento manifestato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale Veneto con parere n. 7 del 19 Marzo 2008 che testualmente afferma: "Il c.d. debito fuori bilancio è istituito di natura e con finalità essenzialmente finanziarie, assoggettato quindi alle regole giuscontabilistiche che pongono l'accento, non tanto o non solo sul vincolo giuridico generale scaturente dal contratto, quanto sulla specifica obbligazione giuridica (obbligo della P.A. di pagare una somma) che va determinata <a priori> in quanto deve trovare corrispondenza in un pari impegno contabile che costituisce vincolo finanziario sulle previsioni e, in definitiva, sull'impostazione di bilancio. E perciò, ogni qualvolta si verifichi questo scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di "debito fuori bilancio" che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa di bilancio. E quindi, se non sarà possibile pervenire, fin dall'origine, ad una determinazione prudentiale dell'importo totale da corrispondere e da impegnare – alla stregua dei criteri indicati particolarmente nel parere n. 2/2007 della Regione del controllo per la Regione Sardegna – l'Ente, ad avviso del collegio, dovrà procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1° del TUEL, al riconoscimento della legittimità del debito mediante delibera consiliare. È appena il caso di aggiungere che l'ipotesi segnalata, qualora il supero di spesa trovi giustificazione in cause oggettive, quali l'imprevedibile accrescimento delle prestazioni professionali o l'aumento delle relative tariffe, dovrebbe presentarsi al Consiglio Comunale, competente per il riconoscimento, con i caratteri di minore gravità rispetto al caso di violazione totale degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 (ordine di spesa senza l'osservanza in alcuna delle regole procedurali) e con maggiore possibilità di dimostrazione della utilità ed arricchimento per l'Ente, in virtù del vincolo sinallagmatico che lega la prestazione alla controprestazione".

· Che, quindi, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, l'ipotesi di parcella conseguenti alla difesa dell'ente comportanti il superamento della spesa originariamente impegnata in sede di incarico, rientra nella tipologia dei debiti fuori bilancio riconoscibili con la procedura aggravata di cui all'art 194 del TUEL, "per cui il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'Ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000" (cfr. Corte dei Conti Lombardia – sede consultiva, 441/2012/PAR del 23 ottobre 2012);

#### RITENUTO

- Che, per quanto sopra, la Gestione Commissariale ritiene e riscontra che gli oneri derivanti dalle superiori parcella, rispetto a quelli comunque già impegnati, costituiscono il corrispettivo per l'attività che i professionisti incaricati hanno effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell'Amministrazione Comunale;
- Che le prestazioni di assistenza legale resa dai professionisti nelle cause de quibus hanno comportato

per l'ente utilità ed arricchimento quantificabile in misura corrispondente all'importo delle parcelle stesse e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c.;

- Che sussiste la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento delle superiori parcelle utilizzando la procedura consiliare di riconoscimento del debito ex art. 194 D.Lgs 267/2000 anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spese a carico del bilancio dell'Ente a seguito della attivazione delle procedure di riscossione coattiva del credito vantato dai professionisti incaricati;
- Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000
- Visto il vigente Statuto Comunale
- Visto il Regolamento di contabilità
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
- Ritenuto di provvedere in merito

### **DELIBERA**

1. Riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio pari ad €.**67.827,78** nei confronti dei professionisti incaricati da questo Ente per la sua difesa ed assistenza in giudizio, relativamente alle parcelle a saldo pervenute entro il 31.12.2014 come da allegato "A" alla presente deliberazione;
2. Dare atto che il debito di €.**67.827,78** trova copertura al CAP 2469/02 Titolo 1 Funzione 1 Servizio 03 – Intervento 08 – Codice SIOPE 1802;
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 289/2002.

*Successivamente*

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito anche al fine di evitare aggravii economici per l'Ente,

### **DICHIARA**

La presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

**ALLEGATO "A"**
**Prospetto delle somme dovute agli avvocati incaricati dal Comune di Priverno per presentazione parcelle dai quali risultano dovuti i seguenti importi a saldo:**

<b>LEGALE INCARICATO</b>	<b>IMPORTI DA LIQUIDARE</b>
1 Avv. Angeloni Pierluigi. Causa APSU impianti – 07.09.2012 € 5.601,26	<b>1680,37</b>
2 Avv. Cagnoli Alessandro Impegno di spesa in acconto causa SATLINE srl - TAR 970/12 e 971/12 Motivi ag.ntivi €2.516,80	<b>755,04</b>
3 Avv. Cagnoli Alessandro Impegno di spesa in acconto causa SATLINE srl - TAR 970/12 e 971/12 €7.292,00	<b>2187,60</b>
4 Avv. Carducci Agostino Causa Sciscione Alessandro + 1 €3.060,41	<b>918,13</b>
5 Avv.ti Celani Carlo e Morigi Enrico Impegno di spesa in acconto causa Accornero innanzi al Consiglio di Stato €12.364,57	<b>3709,38</b>
6 Avv.ti Celani Carlo e Morigi Enrico Impegno di spesa in acconto causa Banca D'Alba e Reale Mutua Ass.ni €11.660,96	<b>3498,29</b>
7 Avv. Conte Silvestro - 21/01/2013 causa Avv. A. Capitella. Ricorso Corte Cassazione r.g. 20340/09 €3.159,27	<b>947,79</b>
8 Avv. Conte Silvestro - 21/01/2013 causa Avv. A. Capitella. Ricorso Corte di Cassazione rg 15418/09 €3.159,27	<b>947,79</b>
9 AVV. DI CROSTA – CAPRARO PAOLO + 1 €5.662,80	<b>1698,84</b>
10 AVV. DI CROSTA – RECUPERO LOGOS €2.874,30	<b>862,29</b>
11 AVV. DI CROSTA – MACCI FRANCA €1.542,79	<b>462,84</b>
12 AVV. DI CROSTA – BRUSCA MARIA €1.447,16	<b>434,15</b>
13 Avv. Di Crosta Massimo Causa F.LLI Tommasi sas € 2.642,64	<b>792,80</b>
14 Avv. Di Crosta Massimo Impegno di spesa in acconto causa Ditta Bianconi bevande srl G.d.P. Priverno €1.736,60	<b>520,98</b>
15 Avv. Di Crosta Massimo Causa Avv. Rossi Primo €1.447,16	<b>434,15</b>
16 Avv. Fantozzi Patrizia sentenza Tribunale di Latina n. 306/13 causa Matafora Lorenzina -12/03/2013 €5.004,81	<b>1701,45</b>
17 Avv. Galli Angelo Causa VILA SVEDLANDA €2.000,00	<b>600,00</b>
18 Avv. Maria Rosaria Gambarota Causa inleggibilità Palluzzi €4.239,00	<b>1271,70</b>
19 Avv. Giovannetti Giovanni Causa Lanzi Mauro €1.323,92	<b>397,18</b>
20 Avv. GUGLIELMO GABRIELLA - Causa PELLICANO €1.920,52	<b>576,16</b>
21 Avv. GUGLIELMO GABRIELLA - Causa OFFICINE MANGANIELLO €1.232,35	<b>369,71</b>
22 Avv. Guglielmo Gabriella- 28/03/2013 causa D.I. Avv. Antonio Capitella Tribunale di Roma €2.831,40	<b>849,42</b>
23 Avv. Iacoacci Filippo- 04/09/2013 causa Valentino Tribunale di Latina – Transazione € 19.767,04	<b>5930,12</b>
24 Avv. Giovanni Malinconico Impegno di spesa in acconto causa Regione Lazio - Miniera Sibelco Italia €6.892,00	<b>2067,60</b>
25 Avv. Giacomo Mignano. Società sacen Tribunale Napoli sentenza 13011/2010 - 18/10/2012. €1.686,72	<b>506,02</b>
26 Avv. Giacomo Mignano. Società sacen Tribunale Napoli sentenza 165/2010 - 18/10/2012 € 7.122, 59	<b>2136,78</b>
27 causa Società sacen Tribunale Napoli opposizione D.I. 12598/08 > Avv. Giacomo Mignano-18/10/2012 €7.122,59	<b>2136,78</b>
28 Avv. Notarfonso Antonio -10/09/2013 causa Palmieri Rosaria tar lazio n. 67/2013 dep. 21.1.2013 emessa dal TAR DEL LAZIO – Sezione Distaccata di Latina; €3.397,68	<b>1019,31</b>
29 Avv. Notarfonso Antonio-26/08/2013 Impegno di spesa a saldo causa Società Romana Luminex tar lazio n. 86/2013 depositata in data 24.1.2013 emessa dal TAR DEL LAZIO – Sezione Distaccata di Latina; €2.491,63	<b>747,49</b>
30 Avv. Notarfonso Antonio Causa Regione Lazio €7.590,64	<b>2277,20</b>
31 Avv. Paletta Alessandro - 09/04/2013 causa Rasquarrelli + 2 €1.415,70	<b>424,71</b>
32 Avv. Paletta Alessandro Causa Consorzio Il Giardino di Archimede sentenza n. 1570/2010 € 5.772,29	<b>1731,69</b>
33 Avv. PUCCI – ILSIP (sentenza parziale n. 1626/2003) €11.179,34 + accessori	<b>3353,81</b>
34 Avv. PUCCI – ILSIP (sentenza definitiva n. 1371/2009) €5.771,00 + accessori	<b>1731,30</b>
35 Avv. Reali Giovanni Battista. Causa Sciscione - Consalvi Tribunale Latina sentenza 773/2010- 09/01/2012 €4.579,56	<b>1373,87</b>
36 Avv. Recchioni Stefano Impegno di spesa a saldo per valutazione proponibilità azione delib. n. 8/2008 ATO 4 €7.078,50	<b>2123,55</b>
37 Avv. Recchioni Stefano Impegno di spesa a saldo causa Marcantonio SPA €7.078,50	<b>2123,55</b>
38 Avv. Ricci Giuseppina - 22/01/2013 causa Oilio Sperlonga SPA sent. Tribunale Latina 2698/12 €2.000,00	<b>600,00</b>
39 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 38/2012 €4.161,38	<b>1248,42</b>
40 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 37/2012 €4.161,38	<b>1248,42</b>
41 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 970/2012 €3.566,90	<b>1070,00</b>
42 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline - TAR R.G. 971/2012 €3.566,90	<b>1070,00</b>
43 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline Ricorso n. 845/2012 Consiglio di Stato €2.146,00	<b>643,80</b>
44 Avv. Soldera Alfredo Impegno di spesa in acconto causa Satline Ricorso n. 844/2012 Consiglio di Stato €2.146,00	<b>643,80</b>
45 Avv. Soldera Alfredo - 10/10/2013 causa Satline esecuzioni mobiliari €2.516,80	<b>1014,60</b>
46 Avv. Tasciotti Giovanni – D.I. 481/2004 INDECO €10.907,74	<b>3272,33</b>
47 Avv. Valle Angelo causa Di Macio Michelina Tribunale di Latina - 13/11/12 €5.721,90	<b>1716,57</b>
<b>TOTALE ALL. "A"</b>	<b>67.827,78</b>

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 44 DEL 17.12.2015  
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267**  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi a prestazioni professionali per incarichi legali conferiti per la difesa dell'Ente. *Liquidazione a saldo.*

---

DIPARTIMENTO 1 – AFFARI GENERALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:  
Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE, UFFICIO CONTENZIOSO

F.to - Avv. Alessandro IZZI -

data  
17.12.2015

timbro

firma

---

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to- Dott.ssa Antonina Rodà -

data  
17.12.2015

timbro

firma

www.Albopretorionline.it 2317215

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. **2237** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **23 DIC. 2015** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

lì, **23 DIC. 2015**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Alessandro IZZI

Dalla Residenza Comunale lì, **23 DIC. 2015**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

- Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

- La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **23 DIC. 2015** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

lì, **23 DIC. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)